



CONFINDUSTRIA

Nota di aggiornamento sui requisiti per la costituzione delle
RSA dopo la sentenza n. 156/2025: il chiarimento del
Tribunale di Perugia.

Nota di Aggiornamento

20 gennaio 2026

Una recente pronuncia del Tribunale di Perugia è intervenuta sull'art. 19, primo comma, della L. n. 300/1970 (c.d. Statuto dei lavoratori), in materia di costituzione delle RSA, fornendo un chiarimento applicativo del principio di diritto enunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 156 del 2025.

Come noto, con la sentenza n. 156/2025 la Corte costituzionale ha individuato un criterio, definito "temporaneo", volto a colmare il vuoto normativo dell'art. 19 dello Statuto (cfr. Nota di aggiornamento del 17 novembre 2025), stabilendo che le RSA possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche qualora tali associazioni non abbiano sottoscritto il contratto collettivo applicato in azienda né partecipato alle relative trattative.

Tale criterio, come già evidenziato (cfr. Nota di aggiornamento del 17 novembre 2025), presenta tuttavia rilevanti profili di incertezza interpretativa, tali da rendere prevedibile l'insorgere di contenzioso applicativo.

In questo contesto si inserisce la sentenza di merito del 16 gennaio 2026, con cui il Tribunale di Perugia ha precisato che **il criterio "integrativo" individuato dalla Corte costituzionale deve necessariamente essere declinato con riferimento al settore produttivo interessato**.

Il giudice ha infatti rigettato un ricorso ex art. 28 St. lav. proposto dalla segreteria provinciale di un sindacato aderente alla CONFSAL, che aveva nominato una RSA presso un'unità produttiva di un'impresa operante nel settore del commercio, invocando il criterio delineato dalla Consulta.

L'impresa aveva contestato la legittimità della nomina per carenza dei presupposti di cui all'art. 19, rilevando come l'organizzazione sindacale non fosse comparativamente più rappresentativa nel settore del commercio.

Il Tribunale ha condiviso tale impostazione, affermando che, alla luce del criterio individuato dalla Corte costituzionale, è irrilevante la mera adesione dell'organizzazione sindacale a una confederazione dotata di rappresentatività sul piano nazionale, essendo invece necessario che la singola organizzazione si sia concretamente "imposta nel settore di riferimento, pur non sottoscrivendo alcun contratto collettivo di lavoro e non partecipando alle relative trattative".

Il chiarimento offerto dal Tribunale di Perugia appare pienamente condivisibile e coerente con la sentenza della Corte costituzionale, nella quale è stato espressamente precisato che il nuovo criterio "temporaneo" non costituisce una riedizione della lett. a) dell'art. 19, abrogata in sede referendaria, che era fondata esclusivamente sul dato dell'affiliazione

confederale. È auspicabile, pertanto, che la giurisprudenza di merito si conformi a tale impostazione.

Rimane tuttavia irrisolta la principale problematica interpretativa ed applicativa discendente dalla sentenza della Corte costituzionale, ossia l'individuazione del *benchmark* rispetto al quale valutare la "maggiore rappresentatività comparata" nelle ipotesi in cui siano coinvolte organizzazioni sindacali non aderenti al sistema del Testo Unico sulla rappresentanza.

Come già osservato nella nota del novembre scorso, in assenza di una disciplina positiva chiara sul punto, l'interpretazione maggiormente coerente con l'attuale assetto normativo e con il sistema di relazioni industriali vigente nel settore industriale sembra essere quella che impone di verificare il grado di rappresentatività delle singole organizzazioni sindacali in raffronto con quello delle organizzazioni che hanno sottoscritto il CCNL applicato in azienda o che hanno partecipato alla relativa trattativa.